



# COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

## -Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di Sale Giochi-

Indice generale:

### ***CAPO I: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI***

- ART. 1: Definizioni
- ART. 2: Ambito di applicazione
- ART. 3: Principi generali

### ***CAPO II: SALE GIOCHI***

- ART. 4: Sale giochi e adempimenti amministrativi
- ART. 5: Requisiti dei locali
- ART. 6: Sale giochi e svolgimento dell'attività
- ART. 7: Giochi in esercizi
- ART. 8: Provvedimenti repressivi
- ART. 9: Sanzioni
- ART. 10: Disposizioni transitorie
- ART. 11: Entrata in vigore e abrogazioni
- ART. 12: Norma finale

### ***ALLEGATI***

***Allegato A – Requisiti delle Sale Giochi***

***Allegato B – Requisiti delle Sale Bowling***

Approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.02.2009

## **CAPO I: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

-T.U.L.P.S.: il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. Del 18.06.1931 n°773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;

-D.P.R. 447/1998: il regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art.20, comma 8 della Legge 15 Marzo 1997 n.59 così come modificato dal D.P.R. 440/2000;

-SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;

-GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del T.U.L.P.S.;

-SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc...

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 e dell'art.86 del T.U.L.P.S., nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa;
- b) esercitate su area pubblica;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S..

### **Art. 3 - Principi generali**

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti di autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. 447/1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
  - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
  - b) del decoro artistico e architettonico della città;
  - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - d) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

## **CAPO II: SALE GIOCHI**

### **Art. 4 - Sale Giochi e adempimenti amministrativi**

1. L'apertura e il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione d'inizio attività da effettuare con apposita modulistica e da presentare, unitamente a domanda di autorizzazione, al S.U.A.P. comunale.
2. La domanda deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
  - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
  - e) modulo Ucap di inizio attività;
  - f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;
  - g) modulo di valutazione di impatto acustico;
  - h) planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;
  - i) agibilità dei locali utilizzati.
3. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

### **Art. 5 - Requisiti dei locali**

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) destinazione d'uso commerciale o comunque compatibile in base allo strumento urbanistico;

- b) distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglimento di persone per finalità educative o socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e al possesso dei servizi igienici;
- d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
- e) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della giunta, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
- f) essere accessibile per i diversamente abili ai sensi del D.M. 236/1989 e Legge 13/1989;
- g) dotazione di idonee aree di sosta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 122/1989 e dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 233/1999.

2. Previo parere dei competenti organi ed ai soli fini di tutela dell'incolumità personale e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può imporre all'interessato a sue spese:

- a) l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

#### **Art. 6 - Sale giochi e svolgimento dell'attività**

1. L'accesso alle attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel T.U.L.P.S. e nella tabella dei giochi proibiti:

2. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo le seguenti limitazioni:

- a) di regola dalle ore 9 alle ore 23;
- b) dalle ore 10 alle ore 22 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni;
- c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.

3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.

#### **Art. 7 - Giochi in esercizi**

1. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa.

#### **Art. 8 - Provvedimenti repressivi**

1. L'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un

- termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
  - d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi.
2. L'attività è sospesa:
- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
  - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Per la procedura di irrogazione delle sanzioni previste dal comma precedente si osservano le norme della Legge 689/1981.

### **Art. 10 - Disposizioni transitorie**

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel D.P.R. 447/1997 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento Comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

### **Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

### **Art. 12 - Norma finale**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

## **ALLEGATO A - REQUISITI DELLE SALE GIOCHI**

### Distanze

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b), la distanza dalle scuole, dagli ospedali, dai luoghi di culto e dagli altri luoghi sensibili destinati all'accoglienza di persone per finalità educative e socio-assistenziali individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a 300 metri.

### Requisiti strutturali

L' altezza dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a ml. 3,00 in edifici di nuova costruzione e ml. 2,70 nel caso di strutture già esistenti.

I rapporti aeroilluminanti dovranno essere in misura non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, salvo deroga per illuminazione e areazione artificiale concesse su parere ASL.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone diversamente abili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

### Requisiti igienico-sanitari

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 60% della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

### Prescrizioni generali

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti. Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi. L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

### Aree di sosta

L'attività dovrà disporre di aree di sosta interna ed esterna nella misura prevista dal D.M. 122/1989 e Delibera C.R.T. n. 233/1999 per gli esercizi di vicinato, quest'ultima nella superficie minima complessiva degli stalli di mq. 80.

## **ALLEGATO B - REQUISITI DELLE SALE BOWLING**

### Distanze

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b), la distanza dalle scuole, dagli ospedali, dai luoghi di culto e dagli altri luoghi sensibili destinati all'accoglienza di persone per finalità educative e socio-assistenziali individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a 300 metri.

### Requisiti strutturali

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a ml. 3,00 in edifici di nuova costruzione e ml. 2,70 nel caso di strutture già esistenti.

I rapporti aeroilluminanti dovranno essere in misura non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, salvo deroga per illuminazione e areazione artificiale concesse su parere ASL.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone diversamente abili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

### Requisiti igienico-sanitari

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare la metà della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, escluse le piste da gioco, i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa, nella quale potranno essere installati videogiochi ed altri apparecchi di intrattenimento nella misura di uno ogni mq. 5 e fino ad un massimo di 8 apparecchi. Il locale dovrà essere dotato di una sala per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero di piste da gioco. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

### Prescrizioni generali

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti. Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi. L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

### Aree di sosta

L'attività dovrà disporre di aree di sosta interna ed esterna nella misura prevista dal D.M. 122/1989 e Delibera C.R.T. n. 233/1999 per le medie strutture di vendita, quest'ultima nella superficie minima complessiva degli stalli di mq. 300.